# SCHEMA CONTRATTO ATTUATIVO

***DISCENDENTE DALL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI***

**GUANTI MONOUSO CHIRURGICI E NON**

**OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE CALABRIA**

**ID GARA N° 9176826**

**CIG DERIVATO**

**TRA**

L’AZIENDA SANITARIA LOCALE con sede in , in persona del ,

# E

- , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. IVA , domiciliata ai fini del presente Atto in , Via , in persona del

e legale rappresentante Dott. , giusta poteri allo stesso conferiti da

, [in caso di RTI, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. IVA , domiciliata ai fini del presente Atto in , via , e la mandante , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. IVA , domiciliata ai fini del presente Atto in , via , giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in , dott. , repertorio n. ] (nel seguito per brevità “Fornitore”)

# PREMESSO CHE:

L’ Agenzia Regionale di Informatica e Committenza ha indetto, con Determinazione n.\_\_ del /2023\_ una procedura aperta, suddivisa in N. 28 lotti funzionali, per la conclusione, con riferimento a ciascun singolo lotto, di un Accordo Quadro, per la fornitura di **Guanti monouso chirurgici e non occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Calabria** – ID Gara N° \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ per un importo complessivo dell’appalto di Euro , ( / ) IVA esclusa da aggiudicarsi, per i Lotti dal n. **1 al n. 20** e per i Lotti **22** e **28**, in applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. nonché in applicazione del criterio del minor prezzo, di cui all’art. 95, comma 4 del Codice, per i Lotti n. **21-23-24-25-26 e 27**.

* con Determinazione n. del del Direttore Generale di questa Azienda Sanitaria ha ravvisato la necessità di approvvigionarsi del bene/servizio in oggetto per il tramite di A.R.I.C. e a tal fine ha individuato il Referente con mandato di elaborare il relativo Capitolato Tecnico e comunicare i fabbisogni, così come riportati nel predetto documento e relativi allegati;
* in data è stato stipulato con il fornitore un Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura di **Guanti monouso chirurgici e non occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Calabria**;
* che nell’ambito dell’Accordo Quadro il Fornitore si è impegnato a sottoscrivere un Contratto Attuativo avente medesimo oggetto;
* che per quanto non disciplinato dal presente Contratto Attuativo le Parti si rimettono ai contenuti del suddetto contratto di Accordo Quadro;
* che sono state esperite con esito positivo le verifiche del permanere dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico controparte nel presente atto;
* che è stata acquisita la comunicazione antimafia di cui all'art. 87 del D.Lgs. 159/2011 tramite la Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia del Ministero dell'Interno in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, attestante l'insussistenza delle cause interdittive di cui all'art. 67 del D, Lgs. n. 159/2011;
* che ai fini della presente stipula contrattuale è stato, altresì, acquisito, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. 20 marzo 2014 n. 34, convertito in Legge 16 maggio 2014 n. 78 e delle relative disposizioni attuative, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) on line attestante la regolarità del suddetto operatore economico in relazione ai versamenti ai fini INPS, INAIL e CASSA EDILE con validità sino al \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

# TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

Si conviene e si stipula quanto segue:

# ARTICOLO 1

# CONTENUTO DEL CONTRATTO ATTUATIVO.

Formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto Attuativo anche se non formalmente allegati: l’Accordo Quadro, il Disciplinare di gara e il Capitolato Tecnico, i relativi allegati e tutta la documentazione prodotta dal Fornitore e in particolare l’offerta tecnica e l’offerta economica.

# ARTICOLO 2

# OGGETTO

Il presente Contratto Attuativo ha ad oggetto l’affidamento della fornitura di *Guanti monouso chirurgici e non occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Calabria* nel rispetto delle ulteriori prescrizioni riportate nel Capitolato Tecnico, nell’Accordo Quadro e nel presente Contratto Attuativo.

*[Declinare la fornitura o il servizio e/o allegare schema fabbisogni ASL e quadro economico]*

# ARTICOLO 3

# DURATA

La scadenza del Contratto Attuativo coincide con la scadenza dell’Accordo Quadro.

# ARTICOLO 4

# CORRISPETTIVO E PAGAMENTO

L’importo contrattuale complessivo per la durata del Contratto Attuativo è stabilito in € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ oltre IVA.

Le fatture indicheranno altresì il CIG derivato \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-

Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica, tramite \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ -

I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura.

Il Fornitore assume espressamente l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. Ai fini del rispetto delle disposizioni ivi contenute i pagamenti delle prestazioni oggetto del presente contratto avverranno a mezzo bonifico bancario/postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria sul/i conto/i corrente/i espressamente indicato/i dall'Impresa appaltatrice come conto/i corrente/i dedicato/i alle commesse pubbliche.

Il Fornitore si obbliga a comunicare all’Azienda Sanitaria eventuali successive modifiche dei conti dedicati nei tempi e con le modalità di cui all’art. 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

# ARTICOLO 5

**ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI PREVISTE**

Le prestazioni di cui al presente Contratto Attuativo dovranno essere eseguite in conformità alle prescrizioni contenute nella Documentazione di gara, nonché nel contratto di Accordo Quadro e relativi allegati e negli altri elaborati di cui al presente Contratto Attuativo, con l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile di tutte le norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dagli stessi risultanti che vengono in tale atto integralmente recepiti.

# ARTICOLO 6

**PENALI A CARICO DEL FORNITORE**

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione alla ASL contraente o imputabili alla ASL medesima), qualora non vengano rispettate le prescrizioni previste nel Capitolato Tecnico, ciascuna ASL contraente potrà applicare penalità secondo quanto disposto nel Capitolato Tecnico.

Fermo restando l'applicazione della penalità, l’A.R.I.C., in caso di inadempimento da parte del Fornitore, ha facoltà di affidare la fornitura ad altri, in danno del Fornitore inadempiente. Qualora la ASL contraente proceda con l’esecuzione in danno, approvvigionandosi sul libero mercato, la penale è dovuta sino al giorno della consegna del prodotto acquistato sul libero mercato. Gli eventuali inadempimenti contrattuali dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola ASL contraente e comunicati per conoscenza all’A.R.I.C. In tal caso il Fornitore potrà controdedurre per iscritto alla ASL medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della ASL contraente, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel Capitolato Tecnico a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.

La ASL contraente procederà con l’addebito formale delle penali attraverso l’emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore oppure potrà avvalersi della cauzione rilasciata all’A.R.I.C. senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Ciascuna ASL contraente potrà applicare al Fornitore penali sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio ordinativo; in ogni caso l’applicazione delle penali non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra, nella misura e nei termini specificati nel Capitolato Tecnico, non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

# ARTICOLO 7 RISOLUZIONE E RECESSO

Per la disciplina della risoluzione del presente Contratto Attuativo si rinvia all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., oltre che alle disposizioni del Capitolato Tecnico, del Disciplinare di gara nonché dell’Accordo Quadro.

L’Azienda Sanitaria potrà altresì recedere, anche parzialmente, dal presente Contratto Attuativo, ai sensi di quanto stabilito nell’Accordo Quadro e Capitolato Tecnico, qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e agli scopi del servizio appaltato.

# ARTICOLO 8

# CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

Ai sensi dell’art. 105, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, l’Accordo Quadro non può essere ceduto pena di nullità, fatte salve specifiche situazioni adeguatamente motivate dal Fornitore.

In caso di violazione di detto divieto, l’A.R.I.C. e le ASL Contraenti, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, Accordo Quadro e Contratto Attuativo. La cessione del credito è regolata dalle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell’opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici (art. 106 comma 13 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto all’indicazione del CIG (Codice Identificativo Gara) e all’effettuazione dei pagamenti all’operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.

E’ fatta salva e impregiudicata la possibilità per l’Azienda Sanitaria di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in relazione ad ordinativi di fornitura diversi. Considerata la categoria merceologica oggetto dell’Accordo Quadro, l’A.R.I.C. si riserva di valutare eventuali deroghe a fronte di specifiche situazioni.

# ARTICOLO 9

# GESTIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell’Art. 7 dell’Accordo Quadro, l’Azienda Sanitaria individua quale Direttore dell’Esecuzione del presente Contratto Attuativo il Dott. .

Ai sensi dell’Art. 7 dell’Accordo Quadro, il Fornitore individua quale Responsabile del presente Contratto Attuativo il Dott.

# ARTICOLO 10

# CLAUSOLA DI PANTOUFLAGE

Con la sottoscrizione del presente atto, il Legale Rappresentante del Fornitore dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell’Azienda Sanitaria e dell’ARIC che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della stessa (dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabili di procedimento) per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi del disposto di cui all’art. 53, c. 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001.

# ARTICOLO 11

# FORO COMPETENTE

Ogni controversia inerente l’esecuzione ovvero l’interpretazione del presente Contratto Attuativo sarà devoluta alla competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria del Foro di .

lì

Letto, approvato e sottoscritto

Azienda Sanitaria

Il Fornitore